

PROCEDURA DI SICUREZZA DA ADOTTARE IN CANTIERE (Appendice al PSC)

1. PREMESSA

La presente integrazione al PSC si è resa necessaria a seguito della contingente situazione sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 e non è dovuta a modifiche progettuali.

Si è scelto di operare con questa appendice proprio per esaltare il carattere di straordinarietà di questa situazione che comporta una generale elevazione della soglia di attenzione.

Questa integrazione ha il preciso obiettivo di apportare modifiche organizzative e procedurali alle lavorazioni previste e porre in atto protocolli di sicurezza che assicurino adeguati livelli di protezione ai lavoratori.

Quindi lo scopo è quello di fare fronte ai fattori esterni che comportano rischi per la salute dei lavoratori del cantiere e che a loro volta potrebbero causare rischi per l'area circostante.

Questa integrazione contiene solo le nuove problematiche di sicurezza e di coordinamento e non ripropone quanto già contenuto nel PSC originario ed è comunque propedeutica, alla stesura di nuovi aggiornamenti dei POS delle ditte appaltatrice e subappaltatrici presenti sul cantiere.

Si evidenzia immediatamente che a seguito dell'esame della situazione in cantiere, per effetto delle soluzioni concertate con la committenza, impresa affidataria, **accederanno in cantiere non più di due imprese simultaneamente. Ciascuna impresa organizzerà il lavoro preferibilmente con squadre formate da coppie di operatori.**

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
- Legge 833 del 23/12/1978 in materia di spese e sanità pubblica
- DPCM 26 Aprile 2020
- D.L. 25 marzo 2020 n. 1 per fronteggiare l'emergenza Covid-19
- DPCM 11 APRILE 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)
- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- DPCM 11 Marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22 Aprile 2020
- [Delibera DPGRT 594 del 11 maggio 2020](#) - COVID-19 - Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 40)

3. FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE.

Il traffico dei veicoli lungo le strade in cui è ubicato il cantiere costituisce il principale fattore di rischio esterno al cantiere e ad oggi esso ha ripreso l'intensità consueta che aveva prima della pandemia.

A causa della situazione sanitaria contingente si viene però ad aggiungere come nuovo fattore esterno che comporta rischi al cantiere il rischio biologico generico di contagio dei lavoratori causato da circostanze esterne all'area del cantiere.

Per il contrasto di questa problematica si prevede l'introduzione di particolari modalità con le quali viene garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori sia fuori dal cantiere sia lungo ogni spostamento e per raggiungerlo.

Queste modalità procedurali, assolutamente ininfluenti con le attività interne al cantiere, dovranno essere proposte ed inserite dalle ditte esecutrici nei loro POS.

Per contenere il rischio di contagio da soggetti esterni al cantiere si prevede anche che, in ottemperanza all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40, siano VIETATI gli accessi ai visitatori esterni, che i fornitori esterni possano accedere soltanto in casi eccezionali alle aree destinate al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali secondo tempistiche ben definite, che i fornitori, i trasportatori e/o altro personale esterno non scendano dai loro mezzi e/o abbiano contatto con gli operai del cantiere soltanto qualora possano usufruire di un servizio igienico dedicato da integrare a quello attualmente previsto in cantiere a uso esclusivo degli operai.

4. RISCHI CHE IL CANTIERE PUÒ COMPORTARE ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE.

Le lavorazioni di cantiere continuano a non comportare rischi per l'ambiente circostante tuttavia l'eventuale contagio di un operaio del cantiere è causa di rischio per l'ambiente circostante.

A tale proposito, si prevedono delle procedure per la pulizia e sanificazione del cantiere e si prescrive che il lavoratore sia informato e formato per garantire i seguenti obblighi:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
2. l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Per tutti i lavori per i quali la distanza interpersonale è minore di un metro (consigliando di elevare tale distanza comunque ad un metro e ottanta) è comunque necessario l'uso delle mascherine FFP2 o FFP3 certificate e prive di valvola, guanti, occhiali, tute e cuffie seguendo tutte le indicazioni che oltre al PSC saranno fornite dai POS.

Si chiede come presidio minimo in casi che non rientrano nelle specifiche indicate al comma precedente , l'impiego da parte di tutte le maestranze di mascherine tipo "chirurgico".

6. RIFIUTI AGGIUNTIVI

Le mascherine, guanti, ecc nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.

7. CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

Questa problematica sanitaria può comportare un possibile allungamento dei tempi di esecuzione, per nuove possibili impreviste sospensioni dei lavori, ma non incide particolarmente sulla organizzazione temporale del cronoprogramma poiché non erano previste già originariamente sovrapposizioni di lavorazioni tra più di due imprese e non sono preventivabili, salvo le sospensioni dei lavori possibili, particolari variazioni delle fasi lavorative da introdurre nel cronoprogramma al fine di ridurre i rischi indotti.

8. PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE DA ADOTTARE IN CANTIERE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

SCOPO

Porre in atto protocolli di sicurezza che assicurino adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

Indicare quindi gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19 in cantiere.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Verificare l'effettiva possibilità di ripresa dei lavori.

Il DPRGT 40 del 22 aprile 2020 sancisce che è obbligatorio che rimangano chiuse le ditte che non possono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza o, in alternativa, l'utilizzo di presidi di protezione adeguati.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed applicata ad ogni attività, comprese le forniture.

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere le regole e misure comportamentali da adottare obbligatoriamente in cantiere.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

RISCHI PREVALENTI


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).



MISURE GENERALI DI SICUREZZA

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o utilizzando prodotti igienizzanti
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- utilizzare la mascherina adeguate, ad esempio FFP2 o FFP3 solo se malati o mentre si assistono persone malate o quando viene meno la distanza interpersonale di 1,80 mt, o FFP2 o FFP3 o chirurgiche durante gli spostamenti esterni al cantiere se il distanziamento è adeguato.

CONTATTI CON CASI SOSPETTI

Nell'ipotesi ove, durante l'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto di coronavirus.

PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI

In tutti i luoghi dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari ecc. ecc..

PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
-
- Il personale è consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
-
- Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
 - Il personale si impegna a rispettare l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
 - E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni è predisposto un ingresso separato presidiato da personale adeguatamente protetto, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, ed è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale ordinariamente presente in cantiere, per tali apprestamenti è predisposta l'adeguata pulizia giornaliera
- E' vietato l'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non è strettamente necessaria alle attività produttive del cantiere.



3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE



- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute



4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;



5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ferme restando la disponibilità, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza secondo le specifiche del DPGRT 594 del 11 maggio 2020

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;



- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Nel caso di non disponibilità di liquido detergente dai fornitori sarà adottata la preparazione secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)



- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese se con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se inferiore a 250 unità, tramite gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;



6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento

della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, nell'eventualità potranno essere disposte turnazioni per evitare assembramenti;

- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;



7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- L'ingresso e l'uscita in cantiere è scaglionato e coordinato dal personale di gestione delle emergenze in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e con i fornitori esterni.

8. SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI

- Gli spostamenti all'interno del sito devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni di presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di 1,80 mt.

9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, ecc)

- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;



- Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

11.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST



–La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

–Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

–la sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.



12.COMITATO DI VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione e dei successivi ed eventuali suoi adeguamenti, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
- Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

13.ASPETTI OPERATIVI CHE LE DITTE ESECUTRICI DOVRANNO VALUTARE CON ESTREMA ATTENZIONE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DEI LORO POS

Nelle stesure dei POS è essenziale che vengano definite precise e puntuali procedure di lavoro alle quali dovranno sottostare i lavoratori, precisando, se ci sono ed eventualmente quali sono, le lavorazioni che prevedono alternanza fra i lavoratori, e, nel caso che queste vengano definite, quali specifiche procedure saranno adottate per garantire questa turnazione.

14.COMPUTO METRICO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

Per quanto attiene gli oneri della sicurezza essi sono definiti secondo il chiarimento della Regione Toscana (misura massima determinata incrementando l'aliquota di utile d'impresa del 2%) mentre i costi della sicurezza sono riportati nel computo allegato.

Si ricorda che gli oneri sono riconoscibili, laddove ne ricorrano le circostanze, in relazione alla specificità determinata dall'emergenza sanitaria Covid-19 e limitatamente al protrarsi dello stato di emergenza.

Massa 29/10/2020


Stefano Nadotti

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	1
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3. FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE.....	2
4. RISCHI CHE IL CANTIERE PUÒ COMPORTARE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE.....	2
5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE	2
6. RIFIUTI AGGIUNTIVI	3
7. CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)	3
8. PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE DA ADOTTARE IN CANTIERE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19	3
SCOPO.....	3
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
RESPONSABILITÀ.....	3
TERMINI E DEFINIZIONI	3
RISCHI PREVALENTI.....	4
AZIONI E MODALITÀ	4
MISURE GENERALI DI SICUREZZA	4
CONTATTI CON CASI SOSPETTI	4
PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI	5
PRESCRIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19	5
1. INFORMAZIONE AI LAVORATORI.....	5
2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI.....	6
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE	6
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	7
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	7
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI)	7
7. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.....	8
8. SPOSTAMENTI INTERNI E RIUNIONI.....	8
9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, ecc).....	8
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	8
11. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST.....	9
12. COMITATO DI VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19.....	9
13. ASPETTI OPERATIVI CHE LE DITTE ESECUTRICI DOVRANNO VALUTARE CON ESTREMA ATTENZIONE NELL’AMBITO DELLA REVISIONE DEI LORO POS	9
COMPUTO METRICO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	9

C:\Users\note\Dropbox\ARCHIVIO\# 2015 Pio Istituto Campana\PSC Esecutivo II LOTTO\Integrazione PSC Procedure-Cantiere PIO LOTTO II -COVID-19_SN.docx